



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il d.m. del 16 marzo 2011, n. 5711 recante definizione del procedimento amministrativo relativo agli stanziamenti finanziari previsti dalle leggi 15 dicembre 1998, n. 441, 23 dicembre 1999, n. 499 e 27 dicembre 2006, n. 296;
- VISTO** l'articolo 2 del decreto n. 5711, con il quale sono stati individuati i soggetti idonei alla corresponsione dei contributi ministeriali, la misura massima di tali contributi pari al 99% della spesa ritenuta ammissibile ed il limite del 65% di anticipo massimo erogabile;
- VISTO** l'articolo 3 del decreto n. 5711, con il quale è stato disposto che gli istituti ed enti di ricerca che ne abbiano titolo possono accedere a contributi erogati per l'adeguamento e potenziamento delle strutture immobiliari e delle attrezzature tecnico-scientifiche nonché per il conferimento di borse di studio per il completamento della formazione scientifica di giovani laureati e diplomati nelle discipline interessate dai progetti di ricerca e sperimentazione agraria, recati su appositi capitoli di bilancio, secondo le modalità indicate dall'Amministrazione all'inizio dell'esercizio finanziario;
- RAVVISATA** l'esigenza di velocizzare le procedure di attribuzione delle risorse stanziare sui relativi capitoli di spesa e della successiva liquidazione.

DECRETA:

Articolo 1
(documento di programmazione)

1. Gli enti di cui all'articolo 3 del decreto 5711, ogni anno, devono predisporre un documento di programmazione che individui il relativo fabbisogno finanziario articolato per:
 - a) interventi strutturali;
 - b) attrezzature tecnico-scientifiche;
 - c) conferimento di borse di studio per il completamento della formazione scientifica di giovani laureati e diplomati nelle discipline interessate dai progetti di ricerca e sperimentazione agraria.
2. Il fabbisogno riportato nel documento di programmazione di cui al 1° comma deve essere redatto secondo l'ordine di priorità delle iniziative.

Articolo 2
(valutazione ed istruttoria)

1. I documenti di programmazione sono sottoposti a valutazione di congruità e di correttezza formale dalla competente Direzione Generale della competitività per lo sviluppo rurale, Ufficio COSVIR IV;

33



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE
IL DIRETTORE GENERALE

2. L'attività di valutazione si conclude con l'approvazione del documento di programmazione di cui viene data comunicazione agli enti interessati.

Articolo 3
(concessione del contributo)

1. Sulla base dei documenti di programmazione approvati, tenuto conto della disponibilità delle risorse sui competenti capitoli di spesa, la Direzione Generale della competitività per lo sviluppo rurale provvede all'emanazione dei decreti di concessione del contributo accordato;
2. Copia dei decreti di concessione registrati dall'Organo di controllo viene tempestivamente trasmessa agli enti interessati.

Articolo 4
(anticipazione del contributo)

1. Al fine di garantire la possibilità di far fronte ai costi iniziali il Ministero provvede l'erogazione di un anticipo massimo del 65% del contributo concesso;
2. Il primo 50% dell'anticipazione accordata è erogato, con specifico decreto, al momento della concessione del contributo;
3. L'erogazione della seconda metà di anticipazione è subordinata alla presentazione, da parte degli enti beneficiari, della seguente documentazione:
 - a) in caso di contributi per l'adeguamento e il potenziamento delle strutture immobiliari: documentazione che attesti l'aggiudicazione della gara ai sensi della normativa vigente;
 - b) in caso di acquisto di attrezzature tecnico scientifiche: a seguito dell'acquisizione della lettera di ordinazione;
 - c) in caso di conferimento di strumenti formativi: a seguito dell'acquisizione del verbale di individuazione dei vincitori.

Articolo 5
(liquidazione intermedia del contributo)

1. Gli enti beneficiari hanno facoltà di chiedere, salvo esigenze eccezionali, un'unica liquidazione intermedia del contributo che viene erogata, qualora le spese presentate e ammesse a liquidazione raggiungano il 70% dell'importo anticipato, secondo le modalità di seguito descritte;
2. La liquidazione intermedia del contributo è disposta a seguito di formale richiesta avanzata dall'ente beneficiario cui deve essere allegata la seguente documentazione:

33



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE
IL DIRETTORE GENERALE

a) per gli interventi strutturali:

- copia del progetto esecutivo;
- copia conforme dello stato di avanzamento dei lavori predisposto dagli enti beneficiari, a cura del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei lavori. Per lavori effettuati senza ricorrere al Provveditorato alle OO.PP, oltre all'attestazione sui SAL del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei lavori deve essere trasmessa, sempre a cura dei soggetti sopra individuati, una relazione tecnica sulle fasi di lavorazione e sui tempi di esecuzione delle opere, nonché copia del contratto stipulato tra la struttura beneficiaria del contributo e l'aggiudicatario dei lavori;
- elenco delle spese sostenute;
- copia conforme delle fatture annullate mediante l'indicazione, apposta sull'originale stesso, dei riferimenti al/ai decreto/i (di questa e di altre Amministrazioni) su cui grava l'importo della fattura, della percentuale di contributo erogata e della quota di costo imputata all'iniziativa;
- copia conforme dei mandati di pagamento quietanzati dall'istituto di credito ovvero copia conforme della contabile rilasciata dall'istituto di credito.

b) per le attrezzature tecnico-scientifiche:

- elenco delle spese sostenute;
- copia conforme delle fatture annullate mediante l'indicazione, apposta sull'originale stesso, dei riferimenti al/ai decreto/i (di questa e di altre Amministrazioni) su cui grava l'importo della fattura, della percentuale di contributo erogata e della quota di costo imputata all'iniziativa;
- copia conforme dei mandati di pagamento quietanzati dall'istituto di credito ovvero copia conforme della contabile rilasciata dall'istituto di credito.

c) per gli strumenti formativi:

- elenco analitico delle spese sostenute per ogni borsista che riporti oltre ai dati contabili (estremi mandato di pagamento e relativa mensilità), il titolo della borsa e il nominativo del titolare;
- relazione sull'attività svolta firmata dal titolare della borsa e dal tutor di riferimento.

Articolo 6
(liquidazione finale del contributo)

1. La liquidazione della quota residua di contributo è disposta, a seguito di formale richiesta avanzata dall'ente beneficiario dietro presentazione della seguente documentazione:

a) per gli interventi strutturali:

- elenco delle ulteriori spese sostenute;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

IL DIRETTORE GENERALE

- copia conforme delle fatture annullate mediante l'indicazione, apposta sull'originale stesso, dei riferimenti al/ai decreto/i (di questa e di altre Amministrazioni) su cui grava l'importo della fattura, della percentuale di contributo erogata e della quota di costo imputata all'iniziativa;
 - copia conforme dei mandati di pagamento quietanzati dall'istituto di credito ovvero copia conforme della contabile rilasciata dall'istituto di credito;
 - dichiarazione di regolare esecuzione rilasciata dal RUP e dal Direttore dei lavori o, nei casi in cui sia prevista dalla vigente normativa, certificazione di collaudo di impianti ed opere.
- b) per le attrezzature tecnico scientifiche:
- attestazione della regolarità della fornitura;
 - copia conforme delle fatture annullate mediante l'indicazione, apposta sull'originale stesso, dei riferimenti al/ai decreto/i (di questa e di altre Amministrazioni) su cui grava l'importo della fattura, della percentuale di contributo erogata e della quota di costo imputata all'iniziativa;
 - copia conforme dei mandati di pagamento quietanzati dall'istituto di credito ovvero copia conforme della contabile rilasciata dall'istituto di credito.
- c) per gli strumenti formativi:
- elenco analitico delle spese sostenute per ogni borsista che riporti oltre ai dati contabili (estremi del mandato di pagamento e relativa mensilità), il titolo della borsa e il nominativo del titolare;
 - relazione sull'attività svolta firmata dal titolare della borsa e dal tutor di riferimento.

Articolo 7
(conservazione della documentazione)

1. La documentazione originale giustificativa della rendicontazione dei contributi, erogati ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, deve essere conservata secondo le vigenti norme di legge al fine di consentire all'Amministrazione e/o all'Organo di controllo la verifica degli stessi.

Il presente decreto sarà inviato all'Organo di controllo per la registrazione.

Roma,

Il Direttore Generale
(Dott. Giuseppe Blasi)

